



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Roma  
SEZIONE LAVORO

Il Tribunale, nella persona del giudice designato

Alla udienza del 03/06/2014 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA ex art. 429 comma 1 c.p.c.**

nella causa iscritta al N. 35158/2013 R.G. promossa da:

Con il Proc. Dom. Avv. LOIACONO DALILA in Roma VIA VAL VARAITA 8

**RICORRENTE**

**CONTRO**

**EQUITALIA SUD SPA**

Con il Proc. Dom. Avv. MANNA DARIO in Roma VIA PAOLO EMILIO 34

**INAIL**

Con il Proc. Dom. Avv. Alessandro Lanzetti e Salvatore Pellegrino in Roma P.zza delle Cinque Giornate 3

**RESISTENTI**

**OGGETTO: Opposizione intimazione di pagamento**

**ESPOSIZIONE DEI MOTIVI**

Con ricorso depositato il 15.1.2013, il \_\_\_\_\_, premesso che in data 7.10.2013 riceveva la notifica da parte di Equitalia dell'intimazione al pagamento della somma di € 8.882,50 portata dalla cartella esattoriale n. 09720110246233325/000, asseritamente notificata il 20.12.2011, e relativa all'omesso versamento di premi Inail per gli anni dal 2005 al 2010, assumendo di non aver mai ricevuto la cartella esattoriale sopra indicata, ha dedotto l'insussistenza del diritto a procedere ad esecuzione attesa la prescrizione del credito contributivo.

Le convenute si sono costituite chiedendo il rigetto dell'opposizione.

L'opposizione è ammissibile considerato che la stessa è stata proposta nel termine di 20 giorni dalla notifica, in conformità al disposto di cui all'art. 617 c.p.c. (Cass. 27019/08).

Le resistenti, malgrado il termine all'uopo assegnato dal giudicante, non hanno offerto alcuna prova della rituale notifica (asseritamente occorsa il 20.12.2011) della cartella di pagamento n. 09720110246233325/000, sottesa all'intimazione di pagamento per cui è causa, sicchè è fondata l'eccezione di prescrizione relativamente al credito contributivo afferente il pagamento del premio Inail per gli anni dal 2005 al 2008, in assenza di prova di atti interruttivi della prescrizione anteriormente alla notifica dell'intimazione di pagamento opposta in questa sede.

Le spese di lite di compensano in ragione di un terzo stante la parziale soccombenza della parte opponente (limitatamente al credito contributivo vantato per gli anni 2009 e 2010), mentre i residui 2/3 si pongono a carico di Equitalia, e si liquidano in € 1.500,00 oltre rimborso spese generali, cap ed iva.

#### **P.Q.M.**

In parziale accoglimento dell'opposizione, dichiara l'inesistenza del diritto di Equitalia a procedere all'esecuzione in forza della cartella esattoriale n. 09720110246233325/000, stante l'intervenuta prescrizione dei crediti afferenti al periodo 2005/2008;

condanna Equitalia alla rifusione dei due terzi delle spese di lite in favore dell'opponente liquidate in € 1.500,00 oltre rimborso spese generali, cap ed iva, compensando fra le parti il residuo 1/3.

Roma 3.6.2014